



***Gestione ambientale degli imballaggi:  
Principali obblighi ed opportunità per le imprese  
Novità Conai***

Irene Piscopo  
Area Consorziati CONAI

Workshop in Confindustria SALERNO



# Adesione al CONAI: soggetti obbligati ed esclusi

Partecipano al  
Conai i  
**Produttori** e gli  
**Utilizzatori** di  
imballaggi

**Sono produttori di imballaggi** "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

**Sono utilizzatori di imballaggi** "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

**Esclusi gli utenti finali** degli imballaggi (soggetti che acquistano merce imballata ma non effettuano attività di commercializzazione e distribuzione). L'esclusione viene meno nei casi in cui gli utenti finali svolgano, seppure marginalmente, altre attività rientranti tra quelle delle categorie obbligate.

*Novità*

**Collegato Agricoltura (Legge 28 luglio 2016, n. 154):** Art. 11, comma 2

*"Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi (...), e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva".*

## Domanda di adesione

Per iscriversi a Conai occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** con allegata la **ricevuta di versamento della quota**.

### Il modulo è disponibile

- ▶ sul sito internet CONAI [www.conai.org](http://www.conai.org) , Download documenti/ Modulistica;
- ▶ nella Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale.

**Novità**

Da luglio 2016 è attivo un indirizzo PEC specifico per la ricezione della domanda di adesione:  
[adesione.conai@legalmail.it](mailto:adesione.conai@legalmail.it)

È possibile iscriversi a Conai anche tramite il servizio "Adesione on line" attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) :

- ▶ per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito [www.conai.org](http://www.conai.org) e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.



## Quota di partecipazione

- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.

## Sanzioni per omessa adesione al Conai e ai Consorzi di Filiera

La competenza per l'accertamento di tali violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni è di competenza delle **Province (art. 261, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06)**.

### Sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 60.000 euro per l'omessa adesione al Conai (Produttori e utilizzatori) - *art. 261, comma 1*
- da 15.500 a 46.500 euro per l'omessa adesione ai Consorzi di Filiera (solo Produttori) - *art. 261, comma 2*

### **Collegato Agricoltura (Legge 28 luglio 2016, n. 154):**

*Novità*

Il comma 3 dell'art. 11, sostituisce il comma 1 dell'art. 261 del D.Lgs 152/06 con il seguente ***“I produttori e gli utilizzatori che non adempiono (...), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000”.***

## Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

<b>MATERIALI</b>	<b>CAC 2014 €/ton</b>	<b>CAC 2015 €/ton</b>	<b>CAC 2016 €/ton</b>
<b>ACCIAIO</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00/21,00/13,00*</b>	<b>13,00</b>
<b>ALLUMINIO</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>CARTA</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>LEGNO</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00/7,00**</b>	<b>7,00</b>
<b>PLASTICA</b>	<b>140,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>
<b>VETRO</b>	<b>17,82</b>	<b>20,80</b>	<b>17,30</b>

\* 21,00 Euro/ton da 1 aprile 2015 e 13,00 Euro/ton dal 1 ottobre 2015

\*\* 7,00 Euro/ton dal 1 aprile 2015

## Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione"

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

Il Contributo dovuto sulle *prime cessioni* è dichiarato al Conai dal **Produttore**

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## *4.2.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione*

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- \_\_\_\_\_ il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- \_\_\_\_\_ l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- \_\_\_\_\_ il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

# Esposizione in fattura del Contributo ambientale CONAI – Prima cessione

## ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

### ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)</i>	pz	2.000	1,11	2.220,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica</i>	ton	1,554	188,00	292,15	22%
<b>Imponibile</b>				<b>2.512,12</b>	<b>22%</b>

# Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni\* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

*\* compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

**Le dichiarazioni possono essere inviate  
esclusivamente tramite il  
servizio dichiarazioni on line**



Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

## Fatture emesse dall'Importatore o successive alla «prima cessione»

Il cedente può:

- ▶ evidenziare il Contributo Ambientale *per referenza*  
(cioè specificando l'entità del contributo ambientale internalizzato nel prezzo di vendita dell'imballaggio o merce imballata)

oppure, in alternativa,

- ▶ apporre la dicitura “**Contributo Ambientale Conai Assolto**”

## Il Contributo Ambientale Conai

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).

Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori** e ad **apporre sulle proprie fatture emesse le diciture sull'avvenuto assolvimento del contributo ambientale Conai.**

## Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

## Dichiarazione per importazione: procedura semplificata - 2016

### **PROCEDURA SEMPLIFICATA** per importazioni di imballaggi pieni:

A) prodotti alimentari → **0,13%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

B) prodotti non alimentari → **0,06%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate

C) Calcolo forfetario → **49,00 €/ton**  
sul peso dei soli imballaggi delle merci

# Classi di dichiarazione – Periodicità

## Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

### A. Esente

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 50,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

### B. Annuale

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

### D. Mensile

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

# Classi di dichiarazione – Periodicità Procedura semplificata (modulo 6.2)

## A. Esente

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 100,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della  
dichiarazione. Verifiche annuali  
rispetto al non superamento della  
soglia di esenzione.

## B. Annuale

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 1.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro  
il 20 gennaio dell'anno successivo a  
quello di riferimento.

## C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni  
trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20  
ottobre, 20 gennaio).

## D. Mensile

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili  
(entro il 20 di ogni mese).

# Soglia di esenzione per materiale/procedura - 2016

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/TON)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (TON)</u>	2016
<i>Acciaio</i>	13,00	50,00	3,846	
<i>Alluminio</i>	45,00	50,00	1,111	
<i>Carta</i>	4,00	50,00	12,500	
<i>Legno</i>	7,00	50,00	7,143	
<i>Plastica</i>	188,00	50,00	0,266	
<i>Vetro</i>	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (TON)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,13%	100,00		76.923
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,06%	100,00		166.667
<i>Import Semplificata per tara</i>	49,00 €/ton	100,00	2,041	

## Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture emesse da CONAI, per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera (i produttori e gli importatori in procedura ordinaria riceveranno, quindi, fatture distinte per singolo materiale)
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI emette un'unica fattura

## Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.

Le procedure riservate agli esportatori sono:

- **"Ex Post"**: richiesta di rimborso al Conai per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al Contributo al momento dell'acquisto o importazione;
- **"Ex ante"**: acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente;
- **Compensazione Import/Export**: tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.

## Procedure ordinaria ex–post: Rimborso

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il *rimborso* del Contributo Ambientale versato su tali quantitativi.

**Il Modulo 6.6** deve essere inviato al Conai **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le esportazioni**, con allegati:

- **Scheda tecnica con i criteri di calcolo del peso degli imballaggi e relative tipologie di imballaggio** (solo la prima volta o in caso di variazione dei criteri e/o tipologie)
- **Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) oppure (nel caso non fosse ancora disponibile) un'autocertificazione e la comunicazione annuale dati IVA**

***Il rimborso è subordinato a formale autorizzazione del Conai***

## Procedura semplificata ex-ante

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (*plafond*) prevista per singolo materiale nel corso dell'anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota, con un conguaglio a credito o a debito alla fine dell'anno solare.

Entro e non oltre **l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno stesso in cui si intende acquistare in esenzione** si trasmette a Conai il **Modulo 6.5** con allegato:

➤ **Elenco dei fornitori;**

*e se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura ex-ante o in caso di acquisti esenti anno precedente (riga b) pari a zero:*

- **Scheda tecnica** (da inviare ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo);
- **Modello Dichiarazione IVA** (se disponibile) ovvero **comunicazione annuale dati IVA**.

Il consorzio, inoltre, trasmette ai propri fornitori **il Modulo 6.5/Fornitori** nel quale comunica i Plafond di esenzione.

# Procedura di compensazione import-export

Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio

La dichiarazione si effettua attraverso la compilazione del

## **Modulo 6.10**

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.

## Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette\*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni\*\* di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:

- l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
- l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.

Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

\* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

\*\* Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

## Attività di controllo di Conai e sensibilizzazione delle aziende non consorziate

Lo Statuto ed il Regolamento Conai prevedono la possibilità di eseguire controlli diretti nei confronti delle AZIENDE CONSORZIATE le quali, al momento dell'adesione, si impegnano all'osservanza delle norme consortili.

Conai svolge altresì un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle AZIENDE NON CONSORZIATE - potenzialmente obbligate ad aderire a Conai in qualità di “produttore” o “utilizzatore” di imballaggi - mediante l'invio di una richiesta scritta con il richiamo agli obblighi di legge e consortili e/o con l'invito a regolarizzare la posizione Conai, se ne ricorrono i presupposti.

## Principali violazioni degli obblighi consortili

Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni (art. 13 del Regolamento Conai):

- a) omessa applicazione del contributo ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (...);
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale (...);
- d) infedele dichiarazione del contributo ambientale (...);
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (...).

## Sanzioni pecuniarie per gravi violazioni degli obblighi consortili (art. 13 del Regolamento Conai)

50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (...);  
150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni (...); ridotte alla metà qualora:

- (i) non vi siano state contestazioni alle risultanze del controllo o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI o
- (ii) in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

È prevista un'ulteriore riduzione a 1/3 delle sanzioni se il pagamento delle stesse è eseguito entro 60 giorni.

## Regolarizzazione spontanea delle imprese

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può :

informare spontaneamente CONAI, prima dell'avvio dei controlli;

dichiarare il Contributo dovuto nei successivi 30 giorni;


versare il contributo dovuto, oltre ai connessi interessi di mora, anche attraverso una rateizzazione, se richiesta.

In tal caso non si applicano sanzioni.



## **TUTTI IN REGOLA**

***Descrizione dell'iniziativa***



## Nome dell'iniziativa



[Video](#)



# Finalità

## FINALITÀ

**RIDURRE FENOMENI  
DI CONCORRENZA SLEALE  
TRA IMPRESE OPERANTI  
NELLO STESSO SETTORE**

---

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento sia dei Consorzi di filiera che delle principali Associazioni imprenditoriali a cui fanno capo piccole e micro imprese e mira essenzialmente a ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra imprese operanti nello stesso settore.

La focalizzazione sulle piccole e micro imprese è data dal fatto che queste sono per lo più aziende poco strutturate anche ai fini di un puntuale aggiornamento delle norme ambientali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, talvolta connessi ad attività marginali rispetto a quella prevalente svolta dalle stesse imprese.

# Imprese coinvolte

## IMPRESSE COINVOLTE

**PICCOLE E MICRO IMPRESSE  
IMPORTATRICI DI MERCI  
IMBALLATE E/O OPERANTI  
LA SELEZIONE/RIPARAZIONE  
DI PALLET IN LEGNO**

L'agevolazione è rivolta alle piccole e micro imprese importatrici di merci imballate e alle piccole e micro imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno, iscritte e non iscritte al CONAI.

Per l'individuazione delle piccole e micro imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 1442 del 6 maggio 2003, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, che definisce:

- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di Euro;
- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di Euro.



# Oggetto

## OGGETTO

### OMESSA ISCRIZIONE AL CONAI E VIOLAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

La particolare formula agevolata permette di regolarizzare non solo la mancata iscrizione al CONAI, ma anche l'omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale in riferimento a:

- importazioni di merci imballate;
- pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, reimmessi al consumo.

# Agevolazioni previste

## AGEVOLAZIONI PREVISTE

### CONTRIBUTI DOVUTI SOLO DAL 2013 E SENZA INTERESSI

Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.

La regolarizzazione non comporta applicazione di sanzioni riferite agli adempimenti sanati, tranne nel caso in cui la concordata rateizzazione del debito non venga rispettata o decada per gravi successive violazioni degli obblighi consortili e nel caso che la stessa regolarizzazione riguardi imprese sottoposte a controlli ex art. 11 del Regolamento CONAI, già in corso o avviati a tutto il 31.12.2016.

## Come e quando aderire

### QUANDO ACCEDERE

MODULISTICA DA INVIARE  
ENTRO DICEMBRE 2016

---

Le richieste di regolarizzazione dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016 mentre le relative dichiarazioni del contributo ambientale dovranno essere inviate al CONAI nei 30 giorni successivi alla richiesta stessa.

### COME ACCEDERE

---

Il trattamento agevolato può essere richiesto dalle imprese interessate, direttamente o tramite associazione di categoria, secondo le modalità e le istruzioni riportate nelle pagine seguenti, distintamente per tipologia di omissione da regolarizzare o per entrambe, se ne ricorrono i presupposti (ad esempio, un riparatore di pallet in legno che nel contempo acquista dall'estero merci imballate).

## Imprese importatrici di merci imballate: **CHI SONO?**

Imprese che acquistano dall'estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate:

- per *uso diretto* (trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti)

e/o

- per *rivenderle in Italia* (immettendo sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci).

## Imprese importatrici di merci imballate: **INQUADRAMENTO AI FINI CONSORTILI**

Ai fini consortili le imprese importatrici di merci imballate sono definite «importatori di imballaggi pieni» e rientrano nella categoria degli utilizzatori di imballaggi.

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli **importatori di imballaggi pieni**".

# Imprese importatrici di merci imballate:

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONSORTILI

### IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

#### DEFINIZIONE

*Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'“importazione di imballaggi pieni”. Infatti, gli “imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).*

#### ADESIONE

*Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).*

#### CONTRIBUTO

*L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.*

## Imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno:

### CHI SONO?

Operatori del settore dei pallet in legno che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria e a prescindere dall'eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati) e reimmettono al consumo pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.

*(Circolare Conai/Rilegno del 10 dicembre 2012, lett. a.)*

## Imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno: **INQUADRAMENTO AI FINI CONSORTILI**

Ai fini consortili tali soggetti sono considerati a tutti gli effetti «produttori di imballaggi vuoti» e rientrano quindi nella categoria dei produttori di imballaggi.

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

# Imprese operanti la selezione/riparazione di pallet in legno: **PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONSORTILI**

## PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

### DEFINIZIONE

*È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.*

### ADESIONE

*Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.*

### CONTRIBUTO

*L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).*

# CIRCOLARE CONAI/RILEGNO DEL 10 DICEMBRE 2012

## (STRALCIO LETT. A.)

### **a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.**

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolative, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche:

- CASO 1: percentuale da assoggettare: **60%** (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto);
- CASO 2: percentuale da assoggettare: **40%** (abbattimento 60%) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.

Le cessioni di pallet in legno usati, effettuate tra utilizzatori esclusivi consorziati a Conai, seguono comunque le regole ordinarie di applicazione del Contributo ambientale Conai.



## Principali azioni di supporto ai consorziati negli adempimenti consortili

- **Call Center (numero verde gratuito 800.337799);**
- **Guida all'adesione e all'applicazione del CAC** (Guida sintetica, APP, sito);
- Circolari di aggiornamento sulle procedure e sulle variazioni di Contributo;
- Comunicazioni e informative **ad aziende consorziate e non;**
- **Seminari e corsi di formazione** presso Associazioni di categoria;
- Consulenza presso le aziende, se richiesta.



**Grazie per l'attenzione**

